



Comune
di **Argenta**

PROVINCIA DI FERRARA

Deliberazione
n. **44**
del 27/05/2017

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Seduta pubblica

OGGETTO: Soelia S.p.A. - Approvazione progetto di scissione parziale proporzionale ai sensi degli artt. 2506 e segg. del Cod. Civ.

L'anno **Duemiladiciassette** e questo di **Ventisette** del mese di **Maggio** alle ore **09:00**, in Argenta, nella sede Comunale, nella sala delle adunanze.

Convocato nelle forme prescritte dalla legge e dall'art. 10 dello Statuto Comunale e con appositi avvisi consegnati al domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi adunato il Consiglio Comunale. Fatto l'appello risultano:

Presenti

Fiorentini Antonio
Cai Nadia
Fiorentini Leonardo
Pambieri Liviana
Mannarino Marco
Morelli Federico
Tedaldi Alessandro
Simoni Luca
Zanoli Sergio
Mancini Davide
Venturi Filippo
Carlotti Sauro
Bertaccini Luca
Gulinelli Daniele
Strozzi Gabriele

Totale presenti: 15

Assenti

Cillani Sara
Azzalli Gabriella

Totale assenti: 2

Sono presenti gli Assessori: Baldini, Borea, Cillani G., Chiarini.

Giustificano l'assenza i Consiglieri: Cillani S.

Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa Valeria Villa

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta la Sig.ra Nadia Cai, Presidente, dichiara aperta la seduta.

Designati a scrutatori della votazione i Signori:

- 1) Mancini Davide
- 2) Pambieri Liviana
- 3) Bertaccini Luca

il Consiglio prende in esame gli oggetti entro indicati

Presenti n. 16 Consiglieri

Seduta del 27/05/2017

Nr. 44

Oggetto: Soelia S.p.A. – Approvazione progetto di scissione parziale proporzionale ai sensi degli artt. 2506 e segg. del Cod. Civ.

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che con delibera del Consiglio Comunale n. 87 del 15/11/2014 avente ad oggetto "Bilancio di Previsione 2015 di Soelia S.p.a. – Approvazione indirizzi", sono state approvate le linee di indirizzo strategico per il gruppo Soelia relativamente all'anno 2015, come previsto dal Regolamento comunale per l'amministrazione ed il controllo delle società di capitale a totale partecipazione del comune di Argenta;
- che nell'ambito degli indirizzi per il 2015, al punto "3) Sviluppo degli assetti societari in coerenza con le disposizioni derivanti dalla spending review relative alle società partecipate dagli enti locali", al paragrafo 3. a) si indirizzava la società a "Realizzare una valutazione preventiva degli scenari ai fini della eventuale quotazione sul Mercato Telematico Azionario, per le società in house, qualora consentita dalle normative attuative del Piano di razionalizzazione delle società partecipate dagli enti locali, al fine di avere conoscenza effettiva sulle opportunità e sui rischi derivanti da tali modelli gestionali";
- che il consiglio di amministrazione della società Soelia ha conferito incarico a Mazars S.p.a. (poi divenuta BDO Italia Spa) per l'analisi e la redazione dello studio di fattibilità della quotazione, il cui elaborato, trasmesso a questo ente, acquisito al prot/gen n. 17045 in data 04/12/2015, illustrato ai gruppi consiliari il 24/02/2016, evidenzia, seppur in via preliminare, una situazione economico-finanziaria del gruppo Soelia spa idonea all'avvio di un processo di quotazione;
- che con delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 31/10/2015 sono stati adottati gli indirizzi strategici 2016, tenendo conto della delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 28/09/2015, adottata in seguito ai rilievi mossi da Atersir in merito all'affidamento dello SGRUA e recepiti dalla società con delibera dell'assemblea dei soci del 05/11/2015, nei quali risultavano tre scenari fra i quali quello della quotazione in borsa di Soelia;
- che la società Soelia ha poi proseguito nell'analisi dello scenario relativo al progetto di quotazione ed il consiglio di amministrazione, con delibera in data 21/10/2016 ha affidato l'incarico di Advisor Finanziario alla joint Studio Boldrini-Marco Polo Advisor con la finalità di approfondire l'analisi in merito alla fattibilità della quotazione con una specifica disamina e la redazione di un possibile piano di sviluppo;

Vista la deliberazione n. 20 in data 04/03/2017, esecutiva a termini di legge, avente ad oggetto "Approvazione Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017-2019 - art. 170, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.", con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017-2019 riportante nella sezione strategica, nell'ambito della prioritaria area d'intervento afferente "*La revisione degli assetti societari*", due obiettivi strategici: il "Progetto di quotazione in borsa del gruppo Soelia ed il mantenimento del controllo pubblico nell'alveo dell'in-house", da perseguire quest'ultimo contestualmente al precedente, ma da portare a termine solo nel caso in cui non risultasse perseguibile la quotazione;

Considerato che in relazione al *Progetto di quotazione in borsa del Gruppo Soelia*, prioritario rispetto agli altri sottoelencati, i risultati attesi, esplicitati nel D.U.P., sono i seguenti

- a) *completare l'analisi di fattibilità giuridico/finanziaria per la decisione sulla quotazione in borsa dell'intero Gruppo Soelia;*

- b) *definizione ed approvazione del programma di quotazione e di mantenimento o dismissione del controllo pubblico;*
- c) *realizzazione della quotazione.*”;

Vista la *Relazione illustrativa delle valutazioni ricevute dall'advisor per la definizione della scelta del percorso di quotazione della società Soelia*”, predisposta dal Consiglio di Amministrazione della società, acquisita al prot. Gen. dell'ente al num. 3701 in data 28/02/2017, che contiene e dà conto del percorso fino a quella data compiuto, illustra il piano di sviluppo individuato attraverso la possibilità della quotazione della società, nonché precisa i vincoli ed opportunità della disciplina contenuta nel D.Lgs 175/2016, i vantaggi per l'amministrazione comunale ed i costi che la società prevede di sostenere;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 04/03/2017 avente ad oggetto *"Completamento analisi di fattibilità giuridico-finanziaria del progetto di quotazione in borsa del gruppo Soelia. Presa d'atto ed indirizzi conseguenti"*, con cui il Consiglio Comunale ha preso atto della *"Relazione illustrativa delle valutazioni ricevute dall'advisor per la definizione della scelta del percorso di quotazione della società Soelia"* ed ha conferito mandato al Consiglio d'Amministrazione di Soelia spa a proseguire nel percorso verso la quotazione;

Dato atto che:

- la relazione soprarichiamata configura la realizzazione del risultato atteso di cui al punto 1), lett. a) degli obiettivi strategici definiti dal D.U.P. 2017-2019, fatta salva la successiva definizione ed approvazione del programma di quotazione e la valutazione in ordine agli effetti sul bilancio finanziario e sul patrimonio dell'ente delle operazioni straordinarie ad esso correlate;
- nella Relazione illustrativa sul percorso di quotazione del Gruppo Soelia si segnalava anche *"prima della quotazione, la retrocessione al comune di asset immobiliari, non strumentali, che ritornerebbero nella sfera di proprietà pubblica...."*;

Tenuto conto che, al fine di beneficiare dell'esclusione dall'applicazione del D. Lgs. n. 175/2016 in via transitoria per le società "quotande", l'assemblea dei soci di Soelia spa, con propria deliberazione in data 01/12/2016, trasmessa alla Corte dei Conti in data 30/12/2016, ha approvato il percorso verso la quotazione consentendo alla società di rientrare nella fattispecie di cui all'articolo 26, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016 e pertanto, allo stato attuale e fino ai dodici mesi successivi all'entrata in vigore del decreto e quindi fino al 23/09/2017, la società non è soggetta alle prescrizioni del citato decreto, che peraltro sono state oggetto di recenti emendamenti da parte del Governo per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2016, emendamenti ricompresi nello schema di Decreto recante disposizioni correttive ed integrative al D. Lgs. n. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" adottato dal Consiglio dei Ministri il 17/02/2017, sul quale sono stati acquisiti i pareri della V Commissione Bilancio della Camera e I Commissione Affari Istituzionali del Senato, sentito anche il Presidente dell'ANAC lo scorso 11 aprile, oltre alla commissione parlamentare per la semplificazione della Camera il 16/05/2017;

Dato atto, pertanto che, allo stato attuale, Soelia S.p.a. è società che ricade nella fattispecie dell'art.26, c.4, del D.Lgs. n.175/2016, che così recita *"Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati con provvedimento comunicato alla Corte dei Conti. Ove entro il suddetto termine la società interessata abbia presentato domanda di ammissione alla quotazione, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società fino alla conclusione del procedimento di quotazione."*

Richiamata la deliberazione n. 43/2017/VSGO del 14/03/2017 della Corte dei Conti, sez. di controllo per l'Emilia Romagna, dalla cui lettura risulterebbe che, in ogni caso, anche se non previsto dagli artt. 20 e 24, occorre che le pubbliche amministrazioni, socie di società quotate dopo il 31/12/2015, procedano alla revisione straordinaria e periodica anche per tali società e ritenuto, prudenzialmente, tale principio interpretativo anche al caso Soelia s.p.a., considerata la evidente analogia che si può dare dell'art.26, c. 4, rispetto alla più generale disciplina delle società quotate in borsa come prevista dal D.Lgs. n. 175/2016, ne discende che fino al termine

del periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del TUSP, le norme del medesimo TUSP non si applicano, fatto salvo poi che le operazioni effettuate in tale periodo, dovranno essere motivate nel piano di razionalizzazione delle società partecipate dal comune, una volta che la società sia stata quotata in borsa;

Visto il Decreto Sindacale Prot.n. 3916 del 26/03/2015, trasmesso in data 31/03/2015 alla Corte dei Conti – Sez. Reg.le di Controllo per l'Emilia Romagna - con cui fu approvato il Piano di Razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Argenta, ai sensi dell'art.1, c. 611 e seguenti, della L. n. 190/2014 e dato atto che ai sensi di quanto disposto dall'art. 24, c. 2, del D.Lgs. n. 175/2016 per le amministrazioni di cui all'art.1, c. 611, della L. n.190/2014, il provvedimento motivato con cui si effettua la ricognizione di tutte le partecipazioni *"costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del c. 612 dello stesso articolo"*;

Dato atto che l'assegnazione dei beni immobili al Comune di Argenta tramite scissione parziale di Soelia s.p.a. è riconducibile alle operazioni di razionalizzazione delle partecipazioni societarie del comune medesimo ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016;

Dato atto che, come precisato dal Presidente della Società Soelia s.p.a. nella nota con cui è stato trasmesso al comune il progetto di scissione parziale, acclarata al prot. Gen. n.8648 in data 18/05/2017:

- *"Il Piano industriale elaborato ai fini della quotazione, in merito al quale la società ha fornito informativa al socio nella nota Prot. n. 1459 del 28/02/2017,....allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 04/03/2017, non contemplerebbe la componente patrimoniale riferita agli immobili non strumentali all'attività della società, in tal modo garantendo all'ente locale il mantenimento degli asset pubblici dedicati senza ingerenza di capitale privato nella relativa gestione. Per contro il mantenimento di tale patrimonio, non rivestirebbe per la società, ai fini della quotazione, un surplus asset, in quanto proprio per la peculiare destinazione ad attività di pubblico interesse, il relativo valore intrinseco non verrebbe adeguatamente apprezzato dagli investitori"*;
- *"la scissione parziale sia l'unica operazione che consenta, nei tempi programmati per la definizione del percorso di quotazione, la separazione del suddetto patrimonio immobiliare"*, mantenendo la continuità dei rapporti giuridici afferenti il compendio immobiliare scisso, evitando esiti incerti circa i tempi di attuazione;

Esaminato il progetto di scissione parziale approvato dal Consiglio d'Amministrazione di Soelia s.p.a. in data 11/05/2017, trasmesso al comune ed acclarato al Prot. Gen. dell'ente al num. 8648 in data 18/05/2017, il quale prevede:

- con la scissione il patrimonio individuato nel progetto, allegato sub A) al presente atto, viene assegnato ad una società beneficiaria, interamente partecipata dal comune di Argenta, con un capitale sociale di € 10.581.399,00, avente natura di società patrimoniale ad oggetto esclusivo come da statuto allegato al progetto stesso e che si allega separatamente alla presente, sub B);
- il capitale sociale della beneficiaria è determinato tenuto conto del valore del patrimonio assegnato (€ 10.181.399,00) e di un credito certo, liquido ed esigibile di € 400.000,00 che Soelia spa vanta nei confronti del comune di Argenta, rappresentato da un contributo della Regione Emilia Romagna per la realizzazione di progetti di qualificazione energetica di cui alla DGR n. 217/2012 per interventi già completamente realizzati;
- l'assegnazione alla società beneficiaria di una riserva di € 100.000,00, a determinare un patrimonio netto di € 10.681.399,00;
- gli immobili saranno iscritti nella situazione patrimoniale della beneficiaria al valore contabile;
- la scissione parziale, in quanto solo una parte del patrimonio di Soelia s.p.a. viene scorporato, e proporzionale, nel senso che il socio Comune di Argenta riceverà quote della società beneficiaria nella stessa percentuale di quelle che attualmente possiede in Soelia s.p.a.
- i mutui residui rimborsati da Soelia s.p.a. al comune di Argenta, restano in capo a Soelia s.p.a.;

- la società beneficiaria subentrerà a Soelia s.p.a. nei rapporti giuridici inerenti il patrimonio ceduto, che, nella fattispecie, consistono nei contratti di locazione fra il comune e la società;
- per effetto della scissione il capitale sociale di Soelia s.p.a. subirà una corrispondente, proporzionale riduzione;
- la scissione risulti condizionata all'ottenimento da parte di Soelia s.p.a. del provvedimento di ammissione alla negoziazione sul mercato AIM Italia da parte di Borsa Italiana s.p.a.;

Considerato che:

- l'operazione di scissione è strettamente necessaria per evitare, nell'interesse del Comune, che i "propri" immobili divengano di proprietà, anche se in quota, di altri soggetti per effetto della quotazione in borsa di Soelia s.p.a.;
- la scissione è per definizione l'istituto finalizzato a separare fra i soci il patrimonio detenuto da un'unica società, ovvero separare senza soluzione di continuità nei rapporti giuridici un unico patrimonio in due società;
- la scissione... " è vicenda che agisce sul rapporto contrattuale costitutivo dell'originario contratto di società. Essa non estingue l'originario contratto di società per dare vita a contratti di società nuovi, bensì modifica il primo, attuando una ramificazione in più rapporti contrattuali del rapporto contrattuale originario. In questi rapporti prosegue, fra le medesime parti l'originario rapporto unitario";
- con la scissione, ai sensi dell'art.2506 del cod. civ..."una società assegna l'intero suo patrimonio a più società";
- le operazioni di scissione non determinano un trasferimento di ricchezza da un soggetto ad un altro, ma una diversa distribuzione della stessa tra scissa e beneficiaria;
- la scissione, come operazione volta a scindere la gestione dei servizi strumentali dalla gestione di servizi pubblici locali in ottemperanza al precetto contenuto nell'art.13 del Decreto Bersani, ora abrogato dal TUSP, è stata presa in considerazione dalla Corte dei Conti, sez. di controllo per la Lombardia, nel parere n.517/2011/Par, che ritiene la scissione *"..la soluzione che sembra più equilibrata e meno dispendiosa prevista e regolamentata dal codice civile"*;
- la scissione può assurgere anche ad operazione di natura strumentale in quanto mezzo per la liquidazione;
- dal punto di vista fiscale, l'art.173, c.1, del Tuir prevede, in capo alla società scissa, la neutralità dell'operazione di scissione e per il socio della società scissa, l'art.173, c.3 del Tuir, riconosce la irrilevanza reddituale della scissione, operazione che peraltro, non costituisce autonomo presupposto oggettivo d'imposta ai fini IVA, a mente dell'art. 2, c.3, lett. f) del D.P.R. n.633/1972;

Tenuto conto che trattasi di scissione semplificata e che pertanto, ai sensi dell'art.2506 ter del cod. civ., non sarebbe prevista la redazione della situazione patrimoniale, della relazione illustrativa del Consiglio d'amministrazione e della relazione dell'esperto sulla congruità del rapporto di cambio, tuttavia, nel caso di specie si è reso necessario redigere la situazione patrimoniale della società beneficiaria per evidenziare le componenti patrimoniali attive e passive che ad essa vengono assegnate oltre agli immobili;

Dato atto che la società beneficiaria assegnataria dei beni immobili oggetto della scissione può essere inquadrata fra le società c.d. Patrimoniali come identificate dall'art.4, c.3, del D.Lgs. n. 175/2017 che così recita: *"Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al c.1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore del mercato"*;

Rilevato che, la società patrimoniale beneficiaria possiede oggetto sociale esclusivo e riceve in conferimento immobili che provengono da Soelia s.p.a alla quale sono stati originariamente conferiti dal comune di Argenta e dato atto che essa, pertanto, risponde ai requisiti previsti dall'art.4, c.3, del TUSP:

- vincolo di scopo, in quanto strettamente necessaria al perseguimento di fini istituzionali del comune di Argenta;
- vincolo di attività in quanto l'attività dell'oggetto sociale è ammessa ai sensi dell'art.4, c. 3, del TUSP;

Dato atto che, per quanto attiene ai vincoli sui parametri economico-finanziari di cui all'art.20, c.2, del D.Lgs. n. 175/2016, allo stato attuale la società non ricade in alcuno di essi e al momento della chiusura del primo bilancio si analizzeranno anche i requisiti di fatturato di cui all'art.20, c.2, lett.d) del Decreto;

Ritenuto congruo con le motivazioni alla base del progetto, gli intenti di razionalizzazione delle partecipazioni e di valorizzazione del patrimonio immobiliare del comune di Argenta che lo statuto della società beneficiaria preveda una durata limitata al 31/12/2022 ed acquisita agli atti una situazione economico-patrimoniale per un arco temporale di attività stimato come il minimo indispensabile alla realizzazione degli obiettivi di valorizzazione del compendio immobiliare interessato che il comune di Argenta si propone di conseguire con l'operazione in questione;

Preso atto della richiesta espressa da Soelia s.p.a. di rinunciare al termine di 30 giorni di cui al combinato disposto dell'art.2506-bis, c.5 e 2501-ter, c.4, del Cod. civ., che dovrebbe intercorrere fra il deposito del progetto di scissione al Registro imprese e la data dell'assemblea che deciderà in merito alla scissione stessa e ritenuto di procedere in tal senso condividendone le ragioni, al fine di non incorrere nella sospensione feriale del mese di agosto per poter procedere quanto prima al perfezionamento dell'operazione di quotazione e della correlata scissione;

Richiamata la propria precedente delibera n. 43 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale, per le motivazioni in essa esposte è stato disposto di procedere all'aumento di capitale sociale di Soelia s.p.a. mediante impiego della riserva di capitale costituita di conferimenti di fondi liquidi attuati dal comune di Argenta in misura pari ad € 1.142.500,00;

Dato atto che il capitale sociale di Soelia s.p.a., a seguito dell'aumento succitato e qualora si attuasse effettivamente la condizione sospensiva al progetto di scissione, rappresentata dall'ottenimento da parte della società del provvedimento di ammissione alla negoziazione sul mercato AIM Italia da parte di Borsa Italiana s.p.a., sarà rideterminato in € 12.563.871,00;

Acquisito il parere reso in data 26/05/2017 dall'organo di revisione economico-finanziaria del comune ai sensi dell'art.239, c.1, lett. b), punto 3);

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il regolamento di contabilità comunale;

Visto regolamento per l'amministrazione ed il controllo delle società di capitale a totale partecipazione pubblica del comune di Argenta;

Visto il D. Lgs. n. 175/2016;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Dirigente del Settore Programmazione e Gestione finanziaria e dal Dirigente del Settore Opere Pubbliche e Patrimonio, per le rispettive competenze, ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Dirigente del Settore Programmazione e Gestione finanziaria in qualità di responsabile del servizio finanziario, attestante la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul

patrimonio dell'Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Dopo votazione palese da parte dei n. 16 Consiglieri presenti, di cui n. 10 favorevoli (P.D.), n. 3 contrari (A.R.), n. 3 astenuti (M5S – F.I.),

DELIBERA

1. di condividere ed approvare, per le ragioni in premessa esposte, il progetto di scissione parziale proporzionale della società Soelia s.p.a. come allegato sub A) al presente atto, unitamente allo Statuto della società beneficiaria, denominata "Patrimonio Argenta s.r.l.", allegato sub B);
2. di approvare le modifiche al capitale sociale di Soelia s.p.a. conseguenti al perfezionamento del progetto di scissione, rideterminandolo in € 12.563.871,00;
3. di disporre che gli effetti dell'operazione di scissione di cui al precedente punto sub A) si ano condizionati all'ottenimento da parte di Soelia s.p.a. del provvedimento di ammissione alla negoziazione sul mercato AIM da parte di borsa italiana ed in caso di mancata quotazione non si produrrà effetto alcuno.
4. di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, a partecipare e votare favorevolmente sia il progetto di scissione con l'allegato statuto della società beneficiaria, che le modifiche allo statuto di Soelia spa;
5. di dare facoltà al Sindaco, o suo delegato, di rinunciare al termine di 30 giorni previsto dalla legge, per tenere l'assemblea dei soci dopo il deposito al registro delle imprese del Progetto di scissione.

Il Consiglio Comunale

In relazione all'urgenza di rispettare i programmi temporali previsti per la quotazione della società Soelia s.p.a., dopo votazione palese da parte dei n. 16 Consiglieri presenti, di cui n. 10 favorevoli (P.D.), n. 3 contrari (A.R.), n. 3 astenuti (M5S – F.I.)

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della deliberazione.

Pareri espressi ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

Parere regolarità tecnica: favorevole

f.to in digitale Dott.ssa Patrizia Travasoni

Parere regolarità tecnica: favorevole

f.to in digitale Ing. Luisa Cesari

Parere regolarità contabile: favorevole

f.to in digitale Dott.ssa Patrizia Travasoni

Letto, confermato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Nadia Cai

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Valeria Villa

La presente copia composta da n. pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del D.P.R. N.445/2000 ed all'art.23, comma 1 del D.Lgs. n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.
In carta libera per uso amministrativo.

Argenta, il

Il Pubblico Ufficiale

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Argenta.